



Prefettura di Messina
Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

Ai Signori Sindaci e Commissari straordinari
Ai Signori Segretari Comunali
Ai Signori Responsabili degli Uffici Elettorali
dei Comuni di:

Acquedolci – Alcara li Fusi – Capri Leone – Castelmola –
Castroreale – Cesarò – Fiumedinisi – Francavilla di Sicilia –
Furnari – Gaggi – Gallodoro – Itala – Letojanni – Librizzi –
Lipari – Malfa – Merì – Messina - Montalbano Elicona – Motta
d’Affermo – Nizza di Sicilia – Novara di Sicilia – Pagliara –
Pettineo – Piraino – Reitano - Roccella Valdemone – San Pier
Niceto – San Piero Patti – Sant’Alessio Siculo – Santa Marina
Salina – Santa Teresa di Riva – Santo Stefano di Camastra –
Saponara – Sinagra – Torrenova – Venetico – Villafranca
Tirrena

e, per conoscenza

Ai Signori Presidenti delle Commissioni e Sottocommissioni
Elettorali Circondariali c/o Comuni di:

**Barcellona P.G. - Messina - Milazzo - Patti - Sant’Agata di
Militello – Taormina**

OGGETTO: Elezioni amministrative del 12 – 26 giugno 2022.
Partecipazione al voto dei cittadini dell’Unione Europea.

Per le consultazioni amministrative di cui all’oggetto l’Assessorato Regionale delle
Autonomie locali e della Funzione Pubblica, con nota n.7226 del 15 aprile u.s., ha
richiamato l’attenzione in ordine alle modalità di esercizio di voto per il rinnovo degli organi
comunali, da parte dei cittadini dell’Unione Europea, residenti in codesti Comuni.

In proposito si rammenta che, ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 12 aprile 1996, n. 197,
i cittadini dell’UE che intendono esercitare il diritto di voto, devono inoltrare domanda di
iscrizione nelle liste elettorali aggiunte del comune di residenza, non oltre il quinto giorno
successivo all’affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (40° giorno



Prefettura di Messina
Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

antecedente la data delle consultazioni) e quindi **entro il termine perentorio del 3 maggio 2022.**

Al riguardo, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale con sentenza n. 01193/2012 ha sancito, in estrema sintesi, **l'inapplicabilità della procedura di ammissione al voto prevista dall'art. 32 bis del D.P.R. n. 223/1967**, ai cittadini dell'Unione Europea che presentano domanda di iscrizione nell'apposita lista elettorale aggiunta, dopo il citato termine di legge.

Ai sensi dell'art. 5 del citato Decreto Legislativo, i predetti cittadini possono esercitare il diritto di elettorato passivo secondo le modalità nello stesso indicate, tenuto conto, altresì, delle istruzioni contenute nella Pubblicazione n. 2 (pag. 23) predisposta dal medesimo Assessorato.

Al riguardo, si forniscono alcuni chiarimenti in merito alla prerogativa dei cittadini dell'Unione Europea, residenti in uno stato membro di cui non hanno la cittadinanza, di esercitare il diritto di elettorato passivo in relazione alle imminenti elezioni amministrative del 12 giugno 2022.

Al fine di una maggiore e più esaustiva cognizione dei particolari adempimenti richiesti, si precisa che i cittadini dell'Unione che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale o circoscrizionale, devono produrre all'atto del deposito della lista dei candidati, **oltre alla documentazione chiesta per i cittadini italiani dalla normativa vigente:**

- a) Una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine (*all. 1*);
- b) Un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità.



Prefettura di Messina
Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

Ove non siano ancora stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del Comune di residenza, i cittadini dell'Unione devono produrre un attestato del Comune stesso circa l'avvenuta presentazione, nel termine di cui all'art. 3, comma 1, della domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte.

Nel caso in cui in tale domanda sia contenuta anche la richiesta di iscrizione anagrafica ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera c), del predetto D.Lgs. n. 197/96, i Comuni dovranno provvedere con immediatezza agli accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni di residenza dei cittadini comunitari, anche ai fini dell'eventuale ripristino della posizione anagrafica precedente.

Al riguardo si evidenzia che l'iscrizione dell'elettore di altro Stato dell'Unione Europea nella lista elettorale aggiunta non può prescindere dal **perfezionamento dell'iscrizione all'Anagrafe della popolazione residente** del Comune, non essendo sufficiente, a tali fini, la semplice richiesta d'iscrizione anagrafica.

Pertanto, dovrà essere adottata ogni utile iniziativa al fine di garantire la celere definizione delle procedure di iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari che ne abbiano diritto.

La commissione elettorale circondariale comunica agli interessati le decisioni relative all'ammissione della candidatura, con espressa avvertenza, in caso di ricusazione, che gli stessi possono avvalersi delle forme di tutela giurisdizionale previste dalle norme vigenti.

IL VICE PREFETTO VICARIO

(Adorno)